

**REGOLAMENTO (CE) N. 280/2009 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 2009****che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L'allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L'allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L'allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.
- (2) Gli allegati I, II, III, e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio <sup>(2)</sup> per inserirvi le norme nazionali sulla competenza, gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti e le procedure di ricorso della Bulgaria e della Romania.

(3) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

(4) La Danimarca, in conformità dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(3)</sup>, non prende parte all'adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

(5) Il regolamento (CE) n. 44/2001 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

*Per la Commissione*  
Jacques BARROT  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

## ALLEGATO I

**Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2**

- in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,
- in Bulgaria: l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del codice di diritto internazionale privato,
- nella Repubblica ceca: l'articolo 86 della legge n. 99/1963 Racc., il codice di procedura civile (*občanský soudní řád*) modificato,
- in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*),
- in Estonia: l'articolo 86 del codice di procedura civile (*tsiviilkohtumenetluse seadustik*),
- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (*Κώδικας πολιτικής δικονομίας*),
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (*Code civil*),
- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,
- in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,
- a Cipro: sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,
- in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (*Civilprocesa likums*),
- in Lituania: l'articolo 31 del codice di procedura civile (*Civilinio proceso kodeksas*),
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (*Code civil*),
- in Ungheria: l'articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (*a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet*),
- a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (*Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12*) e l'articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (*Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13*),
- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (*Jurisdiktionsnorm*),
- in Polonia: gli articoli 1103 e 1110 del codice di procedura civile (*Kodeks postępowania cywilnego*), nella parte in cui fondano la competenza sulla circostanza che il convenuto risiede in Polonia, possiede beni in Polonia o è titolare di diritti di proprietà in Polonia, oppure che l'oggetto della causa si trova in Polonia o che una delle parti è cittadina polacca,
- in Portogallo: l'articolo 65 e l'articolo 65 A del codice di procedura civile (*Código de Processo Civil*) e l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (*Código de Processo de Trabalho*),
- in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,
- in Slovenia: l'articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto internazionale privato e processuale (*Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*) e l'articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (*Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 59 della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*),
- in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 *sexties* della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,
- in Finlandia: il capo 10, articolo 1, paragrafo 1, seconda, terza e quarta frase del codice di procedura civile (*oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken*),
- in Svezia: il capo 10, articolo 3, paragrafo 1, prima frase del codice di procedura civile (*rättegångsbalken*),
- nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:
  - a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; o
  - b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; o
  - c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

## ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39 sono i seguenti:

- in Belgio: «*tribunal de première instance*» o «*rechtbank van eerste aanleg*» o «*erstinstanzliches Gericht*»,
- in Bulgaria: «*окръжния съд*»,
- nella Repubblica ceca: «*okresní soud*» o «*soudní exekutor*»,
- in Germania:
  - a) presidente di una sezione del «*Landgericht*»;
  - b) un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,
- in Estonia: «*maakohus*»,
- in Grecia: «*Μονομελές Πρωτοδικείο*»,
- in Spagna: «*Juzgado de Primera Instancia*»
- in Francia:
  - a) «*greffier en chef du tribunal de grande instance*»;
  - b) «*président de la chambre départementale des notaires*», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,
- in Irlanda: «*High Court*»,
- in Italia: «*Corte d'appello*»,
- a Cipro: «*Επαρχιακό Δικαστήριο*» o, per le sentenze relative agli alimenti, «*Οικογενειακό Δικαστήριο*»,
- in Lettonia: «*rajona (pilsētas) tiesa*»,
- in Lituania: «*Lietuvos apeliacinis teismas*»,
- nel Lussemburgo: presidente del «*tribunal d'arrondissement*»,
- in Ungheria: «*megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság*» e a Budapest «*Budai Központi Kerületi Bíróság*»,
- a Malta: «*Prim' Awla tal-Qorti Ċivili*» o «*Qorti tal-Maġistrati ta Ghawdex fil-gurisdizzjoni superjuri tagħha*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Reġistratur tal-Qorti*», cui l'istanza è trasmessa dal «*Ministru responsabbli għall-Ġustizzja*»,
- nei Paesi Bassi: «*voorzieningenrechter van de rechtbank*»,
- in Austria: «*Bezirksgericht*»,
- in Polonia: «*Sąd Okręgowy*»,
- in Portogallo: «*Tribunal Judicial de Comarca*»,
- in Romania: «*Tribunal*»,

- in Slovenia: «*okrožno sodišče*»,
  - in Slovacchia: «*okresný súd*»,
  - in Finlandia: «*käräjäoikeus/tingsrätt*»,
  - in Svezia: «*Svea hovrätt*»,
  - nel Regno Unito:
    - a) in Inghilterra e nel Galles, «*High Court of Justice*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «*Secretary of State*»;
    - b) in Scozia, «*Court of Session*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Sheriff Court*», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «*Secretary of State*»;
    - c) nell'Irlanda del Nord, «*High Court of Justice*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «*Secretary of State*»;
    - d) a Gibilterra, «*Supreme Court of Gibraltar*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*», alla quale l'istanza sarà trasmessa dall'«*Attorney General of Gibraltar*».
-

## ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

- in Belgio:
  - a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;
  - b) per quanto riguarda il ricorso dell'istante: «Cour d'appel» o «hof van beroep»,
- in Bulgaria: «апелативен съд — софия»,
- nella Repubblica ceca: giudice dell'impugnazione tramite il giudice di primo grado,
- in Germania: «Oberlandesgericht»,
- in Estonia: «ringkonnakohtus»,
- in Grecia: «Εφετείο»,
- in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso,
- in Francia:
  - a) «Cour d'appel» per le decisioni che accolgono l'istanza;
  - b) il presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l'istanza,
- in Irlanda: «High Court»,
- in Islanda: «heradsdomur»,
- in Italia: «Corte d'appello»,
- a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari «Οικογενειακό Δικαστήριο»,
- in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,
- in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,
- nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,
- in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bíróság», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),
- a Malta: «Qorti ta' l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12» ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese dal «ċitazzjoni», «Prim' Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Ghawdex fil-giurisdizzjoni superjuri tagħha»,
- nei Paesi Bassi:
  - a) per il convenuto: «arrondissementsrechtbank»;
  - b) per l'istante: «gerechtshof»,
- in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,
- in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,
- in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,
- in Romania: «Curte de Apel»,
- in Slovenia: «okrožno sodišče»,
- in Slovacchia: giudice dell'impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,
- in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt»,
- in Svezia: «Svea hovrätt»,

— nel Regno Unito:

- a) in Inghilterra e nel Galles, «*High Court of Justice*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*»;
  - b) in Scozia, «*Court of Session*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Sheriff Court*»;
  - c) nell'Irlanda del Nord, «*High Court of Justice*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*»;
  - d) a Gibilterra, «*Supreme Court of Gibraltar*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*».
-

## ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44 sono i seguenti:

- in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione,
  - in Bulgaria: «обжалване пред Върховния касационен съд»,
  - nella Repubblica ceca: «dovolání» e «žaloba pro zmatečnost»,
  - in Germania: «Rechtsbeschwerde»,
  - in Estonia: «kassatsioonikaebus»,
  - in Irlanda: ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto,
  - in Islanda: ricorso all'«Hæstiréttur»,
  - a Cipro: appello alla Corte suprema,
  - in Lettonia: ricorso all'«Augstākās tiesas Senāts» tramite l'«Apgabaltiesa»,
  - in Lituania: ricorso al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,
  - in Ungheria: «felülvizsgálati kérelem»,
  - a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari: «Qorti ta' l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi ta Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12»,
  - in Austria: «Revisionsrekurs»,
  - in Polonia: «skarga kasacyjna»,
  - in Portogallo: ricorso per motivi di diritto,
  - in Romania: «contestatie in anulare» o «revizuire»,
  - in Slovenia: ricorso al «Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,
  - in Slovacchia: ricorso al «dovolanie»,
  - in Finlandia: ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen»,
  - in Svezia: ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen»,
  - nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.
-